

N. 00581/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01136/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2016, proposto da:

Sa.Ma. Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Cucchiara e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, Via G. Oberdan, 5;

contro

Comune di Racalmuto in persona del Sindaco *pro tempore*;

nei confronti di

M.R. Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Comandè, Patrizia Saiya, Filippo Morici, Francesco Pignatone, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, Nunzio Morello 40;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale di gara del 29 dicembre 2015 e precedenti relativo all'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo Generale Macaluso-Scuola Media P. D'Asaro" -GIG: 6354446EB6 nella parte in cui è stata disposta l'ammissione della ditta M.R. Costruzioni s.r.l. e la successiva aggiudicazione in favore della stessa;

- della Determinazione Dirigenziale n. 177 del 29 marzo 2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della medesima ditta M.R. Costruzioni s.r.l.;

-del provvedimento adottato con nota della commissione di gara con nota del 20 gennaio 2016 con il quale è stato rigettato il reclamo-preavviso ex art. 243 bis del D. Lgs. n. 163/2006 proposto dalla società ricorrente in data 11 gennaio 2016;

-di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ivi compresi, ove occorra, il bando ed il disciplinare di gara ove intesi nel senso di non imporre la specificazione degli oneri di sicurezza interni o aziendali nell'ambito delle offerte economiche.

NONCHE' ai sensi dell'art. 121 e ss. Del D. Lgs. n. 104/2010

-per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulate, del diritto della ricorrente al subentro nella esecuzione delle lavorazioni residue e al risarcimento dei danni per equivalente ove il subentro non risulti consentito, o comunque, per la parte di lavori già eseguiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M.R. Costruzioni Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerati i dubbi sollevati in giurisprudenza, rimessi alle valutazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, circa la compatibilità con i principi comunitari dell'obbligo di indicazione degli oneri interni di sicurezza aziendale nell'ipotesi di appalti di lavori;

Ritenuto, inoltre, quanto al *periculum in mora*, che in ragione della natura dell'appalto oggetto di controversia, afferente a lavori di manutenzione straordinaria di edifici scolastici, debbano considerarsi comunque prevalenti l'interesse generale all'esecuzione dei lavori affidati alla controinteressata e le connesse esigenze di tutela dell'incolumità pubblica;

Considerato, pertanto, di respingere la domanda cautelare, compensando le spese della presente fase in ragione della peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

Respinge la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 ottobre 2016.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2016

IL SEGRETARIO